



Data:	Verona, 28 giugno 2024	Documento n°: 2.4
Oggetto:	Decisione n. 2 dei Commissari Sportivi	Ora: 15:00
Da:	Commissari Sportivi	Pagine Totali: 3
A:	Concorrente: Di Pietro Gabriel n. 57 – Lic. 369953 Int. C. Circuit Road Di Pietro Gabriel n. 57 – Lic. 369953 Int. C. Circuit Road - Dresti Andrea lic. 106762 Int. C. Circuit Road Tutti i Concorrenti/Conduttori - Direttore di Gara – Cronometristi – Ufficiali di Gara	

I Commissari Sportivi, ricevuto il report del commissario di percorso in servizio presso il parco assistenza, esaminate le evidenze fornite dal sistema di tracking, convocati e ascoltati i conduttori della vettura n°57, considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° e Conduttore: Vettura N° 57- Di Pietro Gabriel/Dresti Andrea

Concorrente: Di Pietro Gabriel

Data e ora: 28/06/2024 ore 11.30

Sessione: Trasferimento tra Zona Assistenza Shake Down out – Start Shake Down

Fatto: L'equipaggio della vettura N°57, uscito dal parco assistenza in direzione start shake down, faceva dopo poco ritorno in parco assistenza, in direzione opposta.

Violazione: Art. 6.5 NG Rally 2024, art. 2.3.5 NG Rally 2024, art. 10.1 NG Rally 2024, art. 1.17 NG Rally 2024,
 Art. 8 RSN 2024, art.89 d) RSN 2024.

Visti gli articoli di riferimento: Art 210.3 III) RSN 2024, Art 89 RSN 2024, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi)
 Art. 227.10 RSN 2024

Decisione: Esclusione dalla manifestazione del Concorrente Di Pietro Gabriel e dei Conduttori Di Pietro Gabriel/Dresti Andrea, in accordo all'art 227.10 RSN 2024

Motivazione: Dall'istruttoria è emerso che:

- La vettura n. 57 transitava dalla Zona Assistenza lungo il percorso prescritto dal road book per raggiungere e svolgere lo Shake Down;
- In tale occasione, tuttavia, in luogo di raggiungere il C.O, ha effettuato l'itinerario in senso contrario, per fare rientro nella Zona Assistenza;
- E' stato convocato e ascoltato l'equipaggio della vettura n. 57, che ha confermato le circostanze, riconoscendole come incompatibili con la normativa sportiva e giustificandosi con la necessità di dover risolvere un problema di natura tecnica. Nell'occasione, il ripetuto equipaggio ha manifestato nei confronti del Collegio un atteggiamento pienamente collaborativo e propositivo, scusandosi per l'accaduto.



Costituisce principio insuperabile fissato dalla disciplina speciale (v. art. 89 lett. d) RSN e 2.3.5 NG Rally), l'obbligo per gli equipaggi di rispettare il percorso obbligatoriamente da seguire, come specificamente indicato nel Road Book di gara (secondo gli artt. 106 e 112 RSN), con divieto assoluto – da valere per ogni specialità sportiva – di compiere il "percorso in senso opposto anche per breve tratto....".

Tale precetto acquista ancora più rilevanza, ad avviso del Collegio, quando la condotta (pacificamente accertata e riconosciuta dallo stesso equipaggio) si inserisca nella fase di gara destinata allo svolgimento del cd. Shake Down su percorso delimitato e circoscritto, che prevede la possibilità di utilizzare apposito parco assistenza, all'esito di ciascun passaggio.




Tale comportamento, con la violazione delle disposizioni sopra richiamate, confligge anche con il divieto di beneficiare di qualunque tipo di vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla competizione, ovvero anche solo di poter beneficiare di un trattamento differenziato, idoneo a procurare squilibrio rispetto a tutti gli altri concorrenti, ai quali la disciplina di gara ha riservato uno specifico e predefinito itinerario per l'effettuazione di test e prove.

Pertanto, i Commissari Sportivi, pur non potendo disconoscere la buona fede dell'equipaggio, ritengono di individuare nei fatti contestati una condotta in contrasto con i principi di correttezza e lealtà ai quali devono – in via prioritaria – attenersi i conduttori.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

In base a quanto previsto dall'art. 215 del RSN, la presente decisione è immediatamente esecutiva anche in caso di appello.

I COMMISSARI SPORTIVI

<p>PELILLO ANGELO RAFFAELE Presidente</p> 	<p>FATTORELLI STEFANO</p> 	<p>SCUTELLA' ALICE</p> 
--	--	---

Ricevuta da parte del Concorrente la decisione n. 2 dei Commissari Sportivi

28 giugno 2024 alle ore 15:35

Firma 

Esposto all'Albo di Gara il 28 giugno 2024 alle ore: 19.15